COMUNE DI NOGAREDO PROVINCIA	DI TRENTO	
REPUBBLICA ITALIANA		
Atto pubblico n Rep. Segretario Comunale		
CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA		
L'anno , il mese di , il giorno presso la sede	Municipale del	
Comune di Nogaredo.	•	
Avanti a me , Segretario generale, rogante quest'a	atto, autorizzato	
ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti Locali della Regi	one Autonoma	
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e	s.m.i. e giusta	
deliberazione della Giunta Comunale n. del , sono personali	mente comparsi	
i signori:		
1. , nato a il , domiciliato nella sua qua	alità di Sindaco	
presso la sede municipale del Comune di Nogaredo, il quale dichia	ra di intervenire	
in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse	del Comune di	
Nogaredo, codice fiscale 00270850225, a ciò autorizzato.		
2. , nato/a il , il/la quale dichiara di intervenire nel p	resente atto in	
qualità di titolare della società con sede in	, partita	
iva , a ciò autorizzato.		
Premesso che il Comune è titolare dei locali adibiti a bar denomin	ato Al Castello	
siti in frazione Noarna completamente arredati e dotati di attrezza	ture finalizzate	
alla sua gestione, come da inventario in calce alla presente.		
Dato atto che con giuntale n. dd. , è stato approvato il ba	ndo di gara con	
il metodo dell'asta pubblica per la concessione in uso e l'affidame	ento in gestione	
del pubblico esercizio Bar al Castello di Noarna, destinato a bar,	sito in frazione	
Noarna nel comune di Nogaredo - p.m. 1 della p.ed. 98 C.C. Noarn	1a.	
1		

	Allegato 5
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, della cui identità personale sono	
io Segretario Generale certo, in assenza di testimoni poiché tra loro d'accordo e	
me consenziente, mi chiedono di rogare il presente contratto d'affitto d'azienda,	
non soggetto alle vigenti norme sull'equo canone.	
Il Comune di Nogaredo concede in gestione alla ditta rappresentata	
da che accetta, i locali bar Al Castello siti in frazione Noarna, identificati	
dalla p.m. 1 della p.ed. 98 in C.C. Noarna. Il gestore assume tutti gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 art. 3 e s.m., ove necessario, con	
tutti gli impegni conseguenti e relativi.	
2) L'affitto riguarda i locali nel loro complesso e quindi comprende tutte le	
attrezzature e arredi, pertinenze, impianti di proprietà comunale che nell'insieme e	
per consistenza strutturale concorrono a formare il patrimonio aziendale affidato	
al gestore.	
3) Il presente contratto ha durata di anni 4, (quattro), decorrenti dalla stipula del	
contratto. Alla scadenza di ogni anno è prevista la possibilità di verifica del rispetto	
dello stesso, con possibilità di recesso anticipato in caso di inottemperanza, senza	
necessità di preavviso. E' prevista altresì la possibilità di recesso normale, previo	
preavviso di almeno 6 mesi a mezzo R.A.R., da parte di entrambi i contraenti.	
4) L'immissione del gestore nel complesso aziendale avrà luogo dalla data di	
inizio, con la consegna delle chiavi. La restituzione del complesso avverrà alla	
scadenza naturale del contratto, salvo il possibile recesso anticipato di cui al punto	
precedente, previa ricognizione dei locali ed inventariazione di quanto consegnato	
all'atto dell'immissione, con contestuale riconsegna delle chiavi.	
5) Il gestore, quale autonomo imprenditore, tratterrà a proprio beneficio quanto	
ricavato dall'attività di gestione e verserà al Comune il canone mensile di affitto di	
2	
_	

	Allegato 5
cui al successivo art. 6, con gli oneri ed alle condizioni di cui al presente contratto.	
6) Il corrispettivo mensile risulta fissato in attuali € .= (/) più IVA, se	
dovuta, da pagarsi in rate costanti entro il 27 di ciascun mese. Il pagamento del	
canone non potrà essere sospeso o ritardato da contestazioni o eccezioni del	
conduttore, di qualsiasi specie o natura. Il canone si intenderà automaticamente	
adeguato annualmente, al 100%, alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al	
consumo per le famiglie di operai e impiegati in Italia, accertati dall'ISTAT in	
riferimento all'anno precedente, senza che il Comune ne faccia esplicita richiesta.	
7) Le parti dichiarano e convengono che il presente contratto non costituisce una	
locazione immobiliare.	
8) E' VIETATO al gestore:	
a) ogni forma di subappalto, cessione o sostituzione, anche provvisoria, compresi	
in tale divieto i propri familiari. Il rapporto in oggetto è personale, salva la	
facoltà di assunzione da parte del gestore di personale dipendente, sotto sua	
esclusiva direzione e responsabilità;	
b) procedere a trasformazioni, modifiche, migliorie del complesso aziendale o	
parte di esso, senza il consenso scritto del Comune proprietario. In ogni caso, al	
termine del periodo di gestione, il Comune avrà diritto di chiedere il ripristino	
a spese del gestore, oppure di ritenere in proprietà le nuove opere senza alcun	
compenso, salvo diversa pattuizione. Il ripristino potrà essere chiesto anche nel	
corso della gestione qualora le modifiche siano state realizzate senza il consenso	
del Comune proprietario;	
c) utilizzare la struttura e le sue pertinenze per attività commerciali diverse e non	
compatibili con la normale gestione della stessa e le sue finalità di utilizzo;	
d) posizionare all'interno del locale apparecchiature per il gioco d'azzardo, salvo	
3	

	Allegato 5
esplicita autorizzazione su richiesta, da parte del Comune e, se del caso, nei	
limiti di legge.	
9) E' fatto OBBLIGO al gestore di:	
a) garantire l'apertura continuativa dell'azienda, salvo casi di forza maggiore che	
lo impediscano, per un minimo di 15 ore giornaliere, garantendo la chiusura	
serale entro le ore 24.00;	
b) indicare il giorno di chiusura per riposo settimanale, benché derogabile;	
c) qualora ci fosse la disponibilità da parte dei Monopoli di Stato, attivare pressi i	
medesimi locali una rivendita di tabacchi e valori bollati;	
d) conservare l'efficienza di mobili, attrezzature, dotazioni dell'azienda con la	
diligenza del buon padre di famiglia, restituendo il complesso dei beni	
aziendali, alla scadenza del contratto, nello stato di normale efficienza in cui	
riconosce di averli ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso;	
e) provvedere a proprie spese alle manutenzioni e alle riparazioni ordinarie per	
mantenere in efficienza, impianti, arredi, attrezzature date in dotazione;	
f) accollarsi tutte le spese gestionali (luce, riscaldamento, telefono, ecc.) ivi	
comprese quelle riferite ai canoni di manutenzione di macchinari esistenti; a tal	
proposito il gestore sin d'ora accorda la volturazione delle utenze in essere, a	
suo nome;	
g) gestire l'azienda attenendosi scrupolosamente alle normative igienico-sanitarie	
vigenti;	
h) provvedere costantemente al riordino e pulizia dei locali;	
i) provvedere al deposito della cauzione definitiva mediante atto di fidejussione	
bancaria (ovvero in numerario), in carta legale o resa legale, per un ammontare	
€ 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), validafino alla dichiarazione di	
4	

	Allegato 5
svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale	
adempimento degli obblighi contemplati dal presente disciplinare,	
dell'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che il Comune	
dovesse eventualmente sostenere per fatto del Concessionario a causa di	
inadempimento o cattiva conduzione del plesso organizzato.	
j) Provvedere al deposito di polizza assicurativa di responsabilità civile con	
primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, per un	
massimale pari ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), a copertura della	
responsabilità civile verso i terzi in favore degli utenti, dei dipendenti e di ogni	
altro terzo, vincolate con l'obbligo di comunicazione, da parte della Compagnia	
al Comune, del mancato pagamento del premio.	
10) Il gestore assume personalmente ogni responsabilità sia d'ordine pubblico che	
privato, dipendente dalla conduzione dell'azienda, anche nei	
riguardi del personale da lui assunto, in particolare in relazione agli oneri	
assicurativi, previdenziali, retributivi, esonerando espressamente in merito il	
Comune.	
11) Il Comune garantisce il pieno e pacifico godimento dei locali, dei beni affidati.	
In particolare sollevando il gestore da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti,	
impegni od oneri relativi all'azienda affittata, nascenti da cause anteriori all'inizio	
del rapporto.	
12) Si dà atto che il gestore con la firma del presente contratto, si	
è già impegnato pienamente al rispetto degli obblighi contrattuali, in specifico per	
la copertura di qualsiasi danno subito dall'immobile o dalle attrezzature per fatto	
imputabile al gestore o ai suoi dipendenti.	
Il gestore, a fine contratto, si intenderà pienamente liberato da obblighi	
5	

	Allegato 5
contrattualmente assunti, dopo verifica dello stato dell'immobile, delle	
attrezzature, arredi e quant'altro in dotazione, verifica che verrà eseguita in	
contraddittorio con il gestore da incaricati del Comune.	
13) Il gestore riconosce che l'azienda è in attività e risulta	
pertanto avviata.	
Dichiara fin d'ora di rinunciare a qualsiasi richiesta di compenso a titolo di	
avviamento o di altro genere.	
14) Il mancato tempestivo adempimento da parte del gestore anche ad uno solo	
dei punti sopra elencati, potrà essere motivo di riconsegna immediata del	
complesso aziendale, con contestuale cessazione del contratto, oltre al risarcimento	
dei danni se dovuti. Il ritardo del pagamento del canone, oltre 10 giorni dalle	
scadenze prefissate, comporterà l'applicazione automatica degli interessi legali di	
mora.	
15) Qualora per qualsiasi causa venga disposta la chiusura forzata dell'azienda e	
la stessa non fosse in grado di funzionare, anche solo parzialmente,	
al gestore non verrà riconosciuto alcun risarcimento, salva la riduzione	
proporzionale del canone dovuto in corrispondenza alla durata del periodo di	
chiusura.	
16) L'efficacia del presente contratto è subordinata all'ottenimento di	
tutte le certificazioni/autorizzazioni/nulla osta atte a svolgere nell'immobile	
l'attività di gestione. Il mancato ottenimento delle stesse da parte del gestore	
comporta la risoluzione del contratto, senza diritto a corrispettivo o indennizzo	
alcuno.	
17) Il gestore elegge domicilio, ad ogni effetto di legge (con comunicazione e	
notificazione di atti) presso i locali oggetto del presente contratto, ubicati in Piazza	
6	

	Allegato 5
San Valentino n. 5, Frazione Noarna.	
18) Il Comune provvederà alla registrazione del presente contratto a spese	
esclusive a carico del gestoreSi precisa che il canone non è soggetto a IVA.	
19) Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, verrà	
demandata al foro giudiziario competente di Rovereto. E' escluso tassativamente	
il ricorso dell'arbitrato.	
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.	
(modello unico informatico).	
E richiesto ricevo io Segretario Generale rogante, quest'atto dattiloscritto a norma	
di legge da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti contraenti	
che lo approvano, lo confermano e con me in appresso lo sottoscrivono.	
PER IL COMUNE DI NOGAREDO:	
IL SINDACO:	
IL GESTORE:	
INVENTARIO	
-n. 1 bancone bar;	
-n. 7 sedie in metallo ed ecopelle e 15 sedie in metallo e plastica;	
-n. 9 tavoli in legno nobilitato melaminico;	
-n. 2 panche in legno.	
<u>INFORMATIVA</u>	
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003,	
i dati personali sono raccolti dai Servizi Segreteria Affari Generali e Finanziario per lo	
svolgimento dell'attività di gestione del rapporto in esecuzione di un compito o di una funzione	
di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.	
Titolare del trattamento è l'Ente Comune di Nogaredo con sede a Nogaredo (TN) in Piazza	
7	

	_
Centrale, 7 (e-mail nogaredo@postemailcertificata.it, sito internet	
www.comune.nogaredo.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei	
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail	
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).	
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del	
Regolamento UE 2016/679.	
L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a	
disposizione presso l'ufficio Segreteria Affari Generali o sul sito del Comune.	
PER IL COMUNE DI NOGAREDO IL GESTORE	
Il Sindaco	
II Sinuaco	
Scritto su di n. 1 foglio di carta resa legale e fin qui della pagina di un secondo	
foglio di carta resa legale, firme incluse.	
Dopo l'apposizione delle sottoscrizioni delle parti, si è provveduto alla scansione	
ottica dell'atto in formato "pdf" ed alla sottoscrizione da parte mia, ufficiale	
rogante, con firma digitale.	
IL SEGRETARIO GENERALE:	
Il presente atto è firmato in forma digitale ex art. 22, comma 13, D.Lgs. 164/06,	
come modificato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 179/012, convertito con	
modificazioni in L. 221/012.	